
Bacino imbrifero montano del Ticino

Provvedimenti amministrativi e corografia



Perimetrazione

Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7082 - <i>Perimetrazione del bacino imbrifero montano del Ticino</i>	III
Decreto Ministeriale 03/04/1957, n. 1082 - <i>A integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7082, i comuni di Bèe, Vignone (provincia di Novara) Brenta e Cuveglio (prov. di Varese) sono compresi nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino</i>	V
Relazione Prof. Ferdinando Donà	VI
Decreto Ministeriale 13/01/1973, n. 25 - <i>A modifica e integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7082, viene ridelimitato il bacino imbrifero montano del Ticino</i>	IX

Ripartizione sovracanone

Decreto Ministeriale 18/12/1957, n. 4148 - <i>Ripartizione provvisoria del sovracanone nel bacino imbrifero montano del Ticino</i>	XI
Decreto Ministeriale 19/04/1958, n. 989 - <i>Ripartizione provvisoria del sovracanone nel bacino imbrifero montano del Ticino</i>	XIII
Decreto Ministeriale 03/02/1959, n. 132 - <i>Ripartizione definitiva del sovracanone nel bacino imbrifero montano del Ticino</i>	XV
Decreto Ministeriale 20/11/1974, n. 1109 - <i>A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1959 n. 132 e del decreto ministeriale 10 marzo 1960 n. 608, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Ticino</i>	XIX

Perimetrazione

Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7082 - Perimetrazione del bacino imbrifero montano del Ticino



IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV.
N. 7082

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959;

VISTO il voto 12 ottobre 1954 n. 1830 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

SENTITO il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste;

D E C R E T A :

ART. 1°) - Ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959 il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

ART. 2°) - I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Ticino ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti:

- A) Provincia di Como: Comuni di Ramponio Verna, Lanzo d'Intelvi, Pellio Intelvi, San Fedele d'Intelvi, Blessagno, Pigra, Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Laino, Ponna, Claino con Osteno, Borlezza, Bene Lario, Grandola ed Uniti, Menaggio, Carlazzo, Cusino, S. Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Cavargna, Val Rezzo, Corrido e Valsolda.

- B) Provincia di Varese: Comuni di: Tronzano Lago Maggiore, Veddasca, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Curiglia con Monteviasco, Agra, Dumenza, Maccagno Superiore, Montegrino-Valtravaglia, Cremenaga, Cadegliano - Viconago, Lavena-Ponte Tresa, Brusimpiano, Marzio, Cuasso al Monte, Bisuschio, Arcisate, Varese, Brinzio, Comerio, Gavirate, Cocquio-Trevisago, Orino-Azzio, Castello Cabiaglio, Rancio Valcuvia, Bedero Valcuvia, Valganna, Cunardo, Val Marchirolo, Brissago - Valtravaglia, Cassano Valcuvia, Cuvio, Casalzuigno, Cittiglio, Laveno-Mombello, Castelveccana, Porto Valtravaglia, Masciago Primo, Porto Ceresio e Viggù.

- C) Provincia di Novara: Comuni di: Cannobio, Cavaglio-Spoccia, Cursolo-Orasso, Gurro, Falmenta, Trarego-Viggiona, Cannero Riviera, Oggebbio, Aurano, Intragna, Caprezzo, Miazzina, Cossogno, San Bernardino Verbano, Cambiasca, Premeno, Mergozzo, Ghiffa, Arizzano, Verbania, Re, Malesco, Craveggia, Toceno, Santa Maria Maggiore, Druogno, Montecrestese, Trontano, Maserà, Premia, Formazza, Baceno, Crodo, Varzo, Trasquera, Bognanco, Crevola d'Ossola, Domodossola, Montescheno, Villadossola, Antrona-Schieranco, Calasca-Castiglione, Pallanzeno, Beura-Cardezza, Piedimulera, Vogogna, Premosello, Ornavasso, Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo, Bangio-Anzino, Pieve Vergonte, Anzona d'Ossola, Valstrona, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Nonio, Cesara, Madonna del Sasso, Omegna, Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Baveno, Stresa, Gignese, Brovello-Carpugnino, Massino Visconti, Nebbiuno, Pisano e Armeno.

- D) Provincia di Vercelli: Comune di Varallo.

ART. 3°) - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero Direzione Generale delle Acque e degli Impianti

Elettrici, e presso la Sezione di Milano dall'Ufficio
Idrografico del Po.

Roma, li 14 dicembre 1954

Decreto Ministeriale 03/04/1957, n. 1082 - *A integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7082, i comuni di Bèe, Vignone (provincia di Novara) Brenta e Cuveglia (prov. di Varese) sono compresi nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino.*



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

Div. X
N. 1082

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7082 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955), integrato con i decreti ministeriali 29 luglio 1956 n. 5763 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'11 agosto 1956) e 8 novembre 1956 n. 5427 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 novembre 1956), con il quale fu delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino com'è indicato nella corografia 1:100.000 visitata dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

RITENUTO che giusta la cennata corografia risultavano inclusi in parte entro l'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino:

- 1) il Comune di Arizzano (Novara) con i territori di Bèe e Vignone, i quali peraltro erano stati ricostituiti in Comuni autonomi rispettivamente con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 4 novembre 1947 n. 1466 e con decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 156;

- 2) il Comune di Cittiglio (Varese) con il territorio di Brenta, il quale era stato ricostituito in Comune autonomo con decreto presidenziale 9 luglio 1959 n. 575;

- 3) il Comune di Cuvio (Varese), costituito con decreto reale 13 gennaio 1928 n. 63 mediante l'unione dei Comuni di Cavio, Cavona, Caveglia in Valle, Duno e Vergobbio (e dal quale era stato già staccato il territorio del Comune di Duno di cui al citato decreto ministeriale integrativo 8 novembre 1956 n. 5427), dal quale ora con decreto presidenziale 5 ottobre 1956 n. 1256 è stato

staccato l'antico territorio di Cuvio attribuendogli la denominazione di Cuveglia;

RITENUTO che i nuovi comuni di Bèe (prov. di Novara), Brenta e Cuveglia (prov. di Varese) ricadono anche essi in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, mentre il nuovo Comune di Vignone (prov. di Novara) è totalmente fuori del detto perimetro, ma risulta rivierasco di una grande derivazione d'acqua per produzione di forza motrice avente opera di presa entro il perimetro anzidetto;

CHE è opportuno integrare con l'indicazione di tali Comuni le lettere B e C dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7082 (integrato con i decreti ministeriali 29 luglio 1955 n. 8763 e 8 novembre 1956 n. 5427) sotto le quali sono elencati i Comuni delle province di Varese e Novara compresi in tutto o in parte entro l'ambito del bacino imbrifero montano del Ticino ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959 o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1;

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933 n. 1775 e le successive disposizioni;

D E C R E T A :

A integrazione dell'art. 2, lettere B e C, del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7082 (integrato con i decreti ministeriali 29 luglio 1955 n. 5763 e 8 novembre 1956 n. 5427) rimane precisato che fra i Comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953 n. 959 o rivieraschi di una grande derivazione d'acqua per produzione di forza motrice avente opere di presa situate in tutto o in parte nel perimetro anzidetto, ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, figurano anche i Comuni di Bèe, Vignone (provincia di Novara) Brenta e Cuveglia (prov. di Varese).-

Roma, li 3 Aprile 1957

Relazione Prof. Ferdinando Donà

.....

BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TICINO

La perimetrazione del bacino del Ticino, fissata con decreto del Ministero dei LL.PP. in data 14.12.1954, comprende solo la parte italiana del bacino che, come è noto, appartiene per una buona parte alla Confederazione Elvetica (Cantone Ticino).

Per lunghezza di corso (km 228) e superficie (kmq 7228) il Ticino è uno dei maggiori affluenti alpini del Po, mentre per portata d'acqua occupa il secondo posto tra tutti i fiumi italiani, preceduto solo dal Po, che riceve da questo suo ricco affluente circa la quinta parte della sua portata.

E' il principale degli immissari del lago Maggiore al quale giunge dopo un percorso di circa 90 km completamente in territorio svizzero. Il Ticino nasce infatti nei pressi del passo di Novena (m 2440) nel gruppo del Gottardo e sbocca in Po al ponte della Becca valle di Pavia, a 56 m su I livello del mare.

Attraversata la piana di Magadino, sotto Bellinzona, sfocia nel lago Maggiore in prossimità della foce del Verzasca altro tributario del lago.

Da Magadino a Sesto Calende corrono circa 65 km di lago, dopo i quali il Ticino, apertosi il cammino attraverso l'antica cerchia di colline moreniche, fiancheggiato da alte terrazze, discende verso il Po segnando per un breve tratto il confine tra Lombardia e Piemonte.

Nel suo insieme il bacino del Ticino risulta chiuso a Nord-Ovest e ora dallo spartiacque principale del sistema alpino nel tratto compreso tra il Monte Rosa (m 4633) e il passo del S. Bernardino (m 2065), spartiacque che lo divide dai bacini del Rodano e del Reno. Di questa lunga e rilevata displuviale solo il settore occidentale, quello ossolano, interessa il nostro territorio.

Ad oriente, a partire dal Pizzo Tambò (m 3275), tra lo Spluga e il S. Bernardino, il confine del Ticino è segnato dalla dorsale che lo divide dal sistema Liro-Mera-Lago di Como (appartenente all'Adda) lungo la quale corre il confine tra la Svizzera e l'Italia, il cui territorio si spinge qui verso Nord con il saliente della valle di S. Giacomo-Spluga.

Nel suo lato meridionale il bacino del Ticino confina ad occidente con quello del Sesia, quindi,

nel settore del Lago d'Orta, con quello dell'Agogna, e infine ad oriente con i più modesti corsi d'acqua che scendono alla pianura dalle colline che chiudono la conca occupata dai laghi varesini, tributari pure essi del lago Maggiore.

Il settore montano di questo ampio bacino coincide in definitiva con quello dei fiumi che sfociano nel Verbano, i più importanti dei quali sono, oltre al Ticino, il Toce, il Maggia e il Tresa.

Il Maggia, come il Verzasca e il Ticino prelacuale, scorre in territorio svizzero ad eccezione delle parti superiori di due suoi affluenti di destra, i torrenti Melezza e Rovana, appartenenti all'Italia e si getta nel lago formando l'ampio delta su cui sorge Locarno.

Il Tresa scarica nel Verbano, presso Luino, le acque del Lago di Lugano, e il suo bacino piuttosto limitato si snoda tutto nell'ambito delle prealpi estendendosi prevalentemente in territorio elvetico.

Il Toce, con i suoi 83 km di corso ed i 1613 kmq di superficie, è dopo il Ticino, il maggiore degli immissari del Verbano. Appartiene quasi tutto al territorio italiano ed occupa il saliente più occidentale del bacino del Ticino, dal M. Rosa (Punta Guisetti m 4559) al passo di S. Giacomo (m 2313), dove ha le sue sorgenti poco lontano da quelle del Ticino.

E' il Fiume della Val d'Ossoia, le cui parti più elevate, a monte prendono il nome di Val Antigorio e Val Formazza. Riceve a destra i torrenti Diveria (Val Divedro), Bogne (Val Bognanco), Ovesca (Val Antrona), Anza (Val Anzasca) e, poco prima di sboccare nel lago Maggiore, lo Strona, che scarica parte nel Toce e parte direttamente nel lago le acque del Lago d'Orta, unico dei laghi prealpini che invia le sue acque in direzione Nord.

Le testate di queste valli, ad eccezione di quella dello Strona, si appoggiano allo spartiacque principale, che coincide in questo tratto con il confine italo-svizzero; solo in corrispondenza del valico del Sempione il confine di stato abbandona la linea, di resta per dare alla confederazione elvetica l'alta val Divedro, geograficamente italiana.

Per la ristrettezza del versante orientale, limitato dallo spartiacque tra il Toce e il Maggia, gli affluenti di sinistra hanno tutti bacini piuttosto piccoli; tra questi sono da ricordare i torrenti Isorno

e Melezzo, confluenti nel Toce nei pressi di Domodossola.

Lungo lo spartiacque orientale del Toce corre il confine con la Svizzera, confine che a partire dal passo di Gries (m 2463) lascia la cresta principale delle Alpi per volgere a Sud e seguire per un breve tratto la dorsale secondaria che divide l'alto Toce dalle valli dell'alto Ticino. Abbandonata questa dorsale, il confine sale da un contrafforte all'altro, tagliando a mezzo la valle percorsa dal Melezzo orientale, tributaria del Maggia, per giungere infine al lago Maggiore tra Cannobio e Brusnigo.

La sezione ad oriente del lago è limitata a Nord dal confine nazionale che si snoda capricciosamente seguendo il saliente meridionale del Canton Ticino in corrispondenza del Lago di Lugano, lambito appunto dal confine nelle sue estremità occidentali (Ponte Tresa- Porto Cerasio) e orientale (S. Margherita - Gandria); ne deriva che il territorio nazionale comprende anche una parte, sia pure piccola, di questo lago.

Gran parte del settore italiano appartiene amministrativamente alla provincia di Novara, sotto la cui giurisdizione cadono tutta la Val d'Ossola ed il versante occidentale del lago Maggiore, con il Lago d'Orta e la Val Strona; appartengono invece alla provincia di Varese il territorio ad oriente del Lago Maggiore e la parte italiana all'estremità occidentale del Lago di Lugano, mentre quella orientale fa parte della provincia di Como.

Nel suo insieme il territorio che interessa la presente perimetrazione può dividersi in due parti, diverse per forma ed energia del rilievo, per caratteristiche climatiche e vegetative e per generi di vita e attività della popolazione: la parte interna, quella del saliente ossolano, e la parte esterna delle prealpi e dei laghi.

La valle del Toce, o Val d'Ossola, nei suoi aspetti di tipica valle glaciale, di asse della circolazione transalpina (passo e traforo del Sempione) e del popolamento, può essere ritenuta l'elemento fondamentale e caratterizzante di questo settore più interno.

La valle, aperta entro possenti serie di terreni cristallini (graniti) e metamorfici (gneis, micoscisti, ofioliti) è una tipica valle glaciale dal fondo ampio e dai fianchi scoscesi, che si allacciano sui 2000 m con pendii più moderati. Più in alto il profilo dei versanti s'impenna e si fa aspro, tanto da costituire un sistema di erte vette e di ripidi valloni ricchi di ghiacciai e di nevi.

Il fondo della valle principale alterna tratti quasi pianeggianti, ricchi di prati e di colture, con

altri in salita; questi ultimi nella parte più interna ed alta, la valle Antigorio e la Val Formazza, si trasformano in veri gradini dove il Toce, ricco di acque incassa in una valle stretta e profonda, rotta da cascate. Altrettanto si osserva nelle valli secondarie, che non discendono mai direttamente al livello della valle principale, ma si arrestano in alto sul suo fianco come vere e proprie valli sospese.

Il raccordo tra queste e il fondo della valle maggiore avviene sempre con un profilo assai ripido, ricco di salti, ovvero, per effetto dell'intensa erosione, con una gola stretta e profondamente incisa. Ne deriva che l'accesso della val d'Ossola alle valli laterali risulta quasi sempre difficile e può avvenire solo per mezzo di strade assai erte e tortuose con conseguente accentuazione dell'isolamento delle valli stesse e delle loro caratteristiche montane.

La bassa e media valle del Toce è sempre ben popolata e raggiunge la densità di popolazione abbastanza notevole. Tale popolamento manifesta con il frequente succedersi di centri abitati non solo sul fondo della valle principale, dove troviamo centri abbastanza grandi e spesso anche industrializzati, come Crodo, Piedimulera, Mergozzo, Gravellona Toce e il grosso centro di Domodossola, anche sulle pendici ad altitudini superiori ai 700-800 m. Si tratta in questo caso di piccoli villaggi, molti dei quali solo di recente sono stati raggiunti da strade rotabili permettendo alla popolazione attiva di gravitare sui centri del fondovalle.

La parte esterna o prealpina del bacino è dominata nel suo insieme dalla presenza dei laghi e dei rilievi di tipo prealpino, caratterizzati dalla comparsa di vaste masse calcaree che ne costituiscono l'ossatura. Il rilievo si presenta qui più frazionato, con pendii ripidi e culminazioni che si sviluppano spesso in ampie groppe ondulate.

Per la complessa costituzione geologica, che vicino a masse calcaree mesozoiche pone arenarie e marne e lembi di terreni cristallini come quelli delle Alpi interne, le variazioni locali sono numerose in rapporto alla differente erodibilità delle zone.

Ondulazioni prative e ripiani coltivati si alternano con erti versanti fitti di boschi. Il modellamento glaciale si riscontra anche qui sia nelle parti più elevate che lungo le valli. Gli stessi bacini lacustri non sono che grandi valli modellate sui fianchi e sul fondo dalle gigantesche lingue dei ghiacciai quaternari; valli sovrascavate e approfondite dall'esarazione e successivamente riempitesi d'acqua sino a un certo livello (Lago d'Orta m 290; Lago Maggiore m 193; Lago di Lugano m 274; Lago di Varese m 238).

L'ambiente climatico è quello tipico delle valli prealpine, caratterizzato da abbondanti precipitazioni, capaci di mantenere una folta e assai varia vegetazione, e da una mitigazione delle temperature invernali per effetto delle masse d'acqua dei laghi che agiscono come moderatori del clima.

I centri abitati sono molto numerosi lungo le sponde e sui versanti ed hanno avuto un incremento notevole in conseguenza del turismo già a partire dall'800. In più luoghi, favoriti dalla particolare posizione geografica e dalla vicinanza alle grandi vie di traffico, lo sviluppo industriale ha contribuito a quello dei centri stessi, che sono divenuti poli di attrazione nei riguardi dei più piccoli e meno fortunati centri finitimi.

Tenuto conto di quanto qui esposto a seguito di accertamento sul terreno, e applicando le considerazioni suggerite dalla Memoria generale, si ritiene di perimetrare il bacino montano del Ticino secondo i seguenti limiti:

a) Lungo l'asse principale della Val d'Ossola a m 525, corrispondenti alla quota della conca di Crodo, oltre la quale il profilo longitudinale del Toce comincia a salire più ripido verso i settori superiori della valle (V. Antigorio e V. Formazza). La medesima quota di 525 può essere assunta come limite per la Val Vigezzo, percorsa dalla ferrovia Domodossola-Locarno, e la cui testata supera appena gli 800 m, e per la Val Strona, per la sua posizione in parte già prealpina;

b) in tutte le valli laterali in sinistra e in destra Toce, a partire dalla Val Anzasca e dalla Valle d'Isorno, verso monte, trattandosi di valli per lo più pensili o comunque allacciate alla principale con profili ripidi, il limite può essere abbassato a m 400;

c) nei rimanenti settori prealpini il limite montano può essere portato a m 550.

Padova, 20 aprile 1972

(prof. Ferdinando Donà)

Decreto Ministeriale 13/01/1973, n. 25 - *A modifica e integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7082, viene ridelimitato il bacino imbrifero montano del Ticino.*

.



IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. X
N. 25

VISTO il Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.1775;

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959 il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Ticino;

CONSIDERATO che la Suprema Corte di Cassazione-Sezioni Unite Civili- con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1956 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

RITENUTO che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Ticino;

VISTO il voto n. 730, reso nell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 27 ottobre 1972;

SENTITO il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;

D E C R E T A

Art.1)- Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955; è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254 nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Ticino viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art.2) I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Ticino, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Como:

Ramponio Vema- Lanzo d'Intelvi- Pello Intelvi- San Fedele Intelvi Blessagno- Pigra-Colonno- Sala Comacina- Ossuccio- Laino- Ponna-Claino con Osteno- Porlezza- Bene Lario- Grandola ed Uniti- Menaggio- Carlazzo- Cusino- San Bartolomeo Val Cavargna- San Nazzaro Val Cavargna- Val Rezzo- Corrido- Valsolda.

Provincia di Varese:

Tronzano Lago Maggiore- Veddasca- Pino sulla Sponda del Lago Maggiore- Curiglia con Monteviasco- Agra- Dumenza- Maccagno- Montegrino Valtravaglia- Cremenaga- Cadegliano Viconago- Lavena Ponte Tresa- Brusimpiano- Marzio- Cuasso al Monte- Bisuschio- Arcisate- Varese- Brinzio- Comerio- Gavirate- Cocquio-Trevisago- Orino- Castello Cabiaglio- Rancio Valcuvia- Bedero Valcuvia- Valganna- Cunardo- Marchirolo- Brissago Valtravaglia- Cassano Valcuvia- Cuvio- Casalzuigno- Cittiglio- Laveno Mombello- Castelveccana- Porto Valtravaglia- Musciago Primo- Porto Ceresio- Viggù Cugliate-Fabiasco- Induno Olona- Besano- Luviniate- Barasso- Brenta di Cittiglio- Duno- Cuveglio- Mesenzana.

Provincia di Novara:

Viganella- Seppiana- Loreglia- Massiola-
Germagno- Arola- Colazza- Villette- Bèe-
Vignone- Cannobio- Cavaglio Spocchia- Cursolo
Orasso- Gurro- Falmenta- Trarego Viggiona-
Cannero Riviera- Oggebbio- Aurano- Intragna-
Caprezzo- Miazzina- Cossogno- San Bernardino
Verbano- Cambiasca- Premeno- Mergozzo- Ghiffa-
Arizzano- Verbania- Re- Malesco- Craveggio-
Toceno- Santa Maria Maggiore- Duogno-
Montecrestese- Trontano- Masera- Premia-
Formazza- Baceno- Crodo- Varzo- Trasquera-
Bognanco- Crevola d'Ossola- Domodossola-
Montescheno- Villadossola- Antrona- Schieranco-
Calasca- Castiglione- Pallanzeno- Beura Cardezza-
Piedimulera- Vogogna- Premosello- Ornavasso-
Macugnaga- Ceppo Morelli- Vanzone con San
Carlo- Bannio Anzino- Pieve Vergonte- Anzola

d'Ossola- Valstrona- Quarna Sopra- Quarna Sotto-
Nonio- Cesara- Madonna del Sasso- Omegna-
Gravellona Toce- Casale Corte Cerro- Baveno-
Stresa- Gignese- Brovello Carpugnino- Massino
Visconti- Nebbiuno- Pisana- Armeno.

Provincia di Vercelli:

Varallo

Art.3)- Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la
corografia, che ne fa parte integrante, rimane
visibile presso questo Ministero-Direzione Generale
delle Acque e degli Impianti Elettrici e presso la
Sezione di Milano dell'Ufficio Idrografico del Po.

Roma, li 13 gennaio 1973

Ripartizione sovracanone

Decreto Ministeriale 18/12/1957, n. 4148 - Ripartizione provvisoria del sovracanone nel bacino imbrifero montano del Ticino.



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV.X
N.4148

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n.959 recante norme modificative al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933 n.1775, riguardanti l'economia montana;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7082, integrato con i decreti ministeriali 29 luglio 1955 n.5763, 8 novembre 1956 n.5427 e 3 aprile 1957 n.1082, con il quale fu delimitato, ai sensi della legge anzidetta 27 dicembre 1953 n.959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, com'è indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

RITENUTO che i comuni compresi in tutto o in parte nell'anzidetto bacino imbrifero montano, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge, o rivieraschi di una grandi derivazione d'acqua per produzione di forza motrice avente opere di presa in tutto o in parte situate nell'anzidetto bacino, ai sensi del quinto comma dell'art.1 medesimo, appartengono alle province di Novara, Varese e Como, e un solo comune, quello di Varallo Sesia, alla provincia di Vercelli;

CHE pertanto a norma del comma quarto dell'art.1 della citata legge è da ripartire la somma introitata per sovracanoni tra gli aventi diritto;

CONSIDERATO;

a) che i Comuni della provincia di Varese sono già costituiti in Consorzio come da decreti 6 agosto 1955, n.28312 e 21 marzo 1956 n.9123 del Prefetto di detta provincia;

b) che per i Comuni della provincia di Como non risulta attualmente la regolare e completa costituzione del Consorzio;

c) che i Comuni della provincia di Novara non si sono costituiti in Consorzio, ma che una parte di essi, e cioè quelli appartenenti alla Val d'Ossola, hanno costituito la comunità di fatto;

CHE pertanto in via provvisoria il provento dei sovracanoni può essere ripartito in quote parti spettanti al Consorzio della provincia di Varese, ai Comuni della Provincia di Como (o al relativo Consorzio allorché risulti debitamente costituito) alla comunità di fatto della Val d'Ossola (provincia di Novara), ai rimanenti Comuni della provincia di Novara ed infine al comune di Varallo Sesia, unico comune della Provincia di Vercelli compreso, in parte, entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino;

RITENUTO che i Comuni della Val d'Ossola hanno chiesto che venga ad essi assegnato tutto l'importo dei sovracanoni relativi agli impianti idroelettrici ricadenti nella Val d'Ossola, in quanto sono essi soli interessati a tali impianti;

CONSIDERATO che l'anzidetta richiesta non è ammissibile, poiché la legge 27 dicembre 1953 n.959 ha voluto favorire tutti i Comuni di un determinato bacino, sia pure secondo alcuni criteri e discriminazioni, e non soltanto quelli direttamente interessati dalle grandi derivazioni ricadenti nell'ambito del bacino imbrifero montano;

CHE peraltro non può disconoscersi che nella ripartizione da effettuare a termini della legge n.959, siano da valutare e da tener conto anche altri elementi oltre quelli forniti dalla legge stessa, tra cui, in particolare, la circostanza della esistenza, in una determinata zona del bacino imbrifero, della maggior parte degli impianti gravati dal sovracanone;

RITENUTO che per la ripartizione dei sovracanoni relativi al bacino in parola è stata interpellata la Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, la quale previe intese e contatti con gli interessati ha proposto di assegnare intanto l' 80% del gettito dei sovracanoni afferenti agli impianti ubicati nel territorio della Val d'Ossola, ai Comuni Ossolani (secondo percentuali tra essi concordate) e di destinare il rimanente 20% del sovracanone afferente a tali impianti, più il 100%, cioè il totale, del gettito dei sovracanoni afferenti agli impianti

non ricadenti nella Val d'Ossola, a favore di tutti i Comuni del bacino stesso, esclusi quelli Ossolani;

CONSIDERATO che tale proposta può accettarsi apparendo essa conforme ai principi indicati nel voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. 12.dicembre 1956 n.1770;

RITENUTO che diverse proposte sono state avanzate dal Comune di Gignese e da altri, ma che tali proposte sono da respingere perché non conformi ai suddetti principi;

CONSIDERATO comunque che l'attuale ripartizione per il bacino del Ticino ha carattere provvisorio;

CHE l'importo complessivo dei sovracani finora introitati dagli utenti di impianti idroelettrici situati nella Valdossola è di L.79.768.625;

CHE può procedersi alla assegnazione della somma di L.63.814.900 (sessantatremilioni ottocentoquattordicimila novecento), corrispondente all' 80% di cui sopra, a favore dei comuni Ossolani compresi fra essi i comuni di Cravaggia, Malesco, Re, Toceno e Villette, rimanendo per ora accantonata la residua somma di L.79.768.625 - 63.814.900 = 15.953.725 corrispondente alla percentuale del 20%, oltre al 100% delle somme introitate dagli utenti di grandi derivazioni per produzione di forza motrice situate fuori della Valdossola, a favore degli altri Comuni del bacino del Ticino o dei relativi consorzi in attesa di eventuali accordi tra di loro, circa le percentuali di ripartizione della somma loro riservata;

VISTE le delibere dei Consigli comunali dei comuni della Val d'Ossola, compresi fra essi quelli di Craveggia, Malesco, Re, Toceno e Villette, con le quali gli stessi hanno delegato il Sindaco di Domodossola, pro tempore, Sig. Rag. Giuseppe Giacobini a riscuotere, tramite la Tesoreria comunale, Banca Popolare di Novara, Succursale di Domodossola, la quota di sovracani relativa agli impianti della Valdossola secondo la ripartizione effettuata da questo Ministero; hanno autorizzato questo Ministero ad emettere un unico pagamento al nome del suddetto Sindaco di Domodossola; e hanno infine incaricato il predetto Sindaco a provvedere alla distribuzione di detti fondi secondo le percentuali tra loro concordate riportate nelle anzidette delibere;

VISTE le delibere delle Giunte Municipali degli anzidetti comuni Ossolani, con le quali gli stessi si sono impegnati ad accettare una diversa assegnazione, a titolo di conguaglio, che questo Ministero dovesse decidere, in sede di ripartizione

definitiva dei fondi introitati, e a restituire le somme assegnate qualora ciò si rendesse necessario per l'esito dei giudizi in corso relativi all'applicazione della legge 27 dicembre 1953 n.959:

SENTITO il parere del Consiglio Superiore LL.PP. espresso con il richiamato voto 12 dicembre 1956 n.1770:

D E C R E T A :

Art.1 - Il provento dei sovracani di cui alla legge 27 dicembre 1953, n.959, dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice aventi opere di presa nell'ambito del bacino imbrifero montano del Ticino, è, in via provvisoria, ripartito come segue:

-a) ai comuni della Valdossola, compresi fra essi quelli di Craveggia, Malesco, Re, Toceno e Villette: l' 80% dell'ammontare dei sovracani afferenti alle grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice ricadenti nella Valdossola;

-b) ai rimanenti comuni della provincia di Novara, ai comuni della provincia di Como, al Consorzio fra i comuni di codesta provincia di Varese e al comune di Varallo Sesia, unico comune della provincia di Vercelli interessato dal bacino imbrifero montano del Ticino: il restante 20% dell'ammontare dei sovracani afferenti alle grandi derivazioni d'acqua ricadenti nella Valdossola e il 100% dell'ammontare dei sovracani afferenti alle grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice situate fuori della Valdossola.

Art.2 - E' conseguentemente assegnata ai comuni della Valdossola, compresi fra essi quelli di Craveggia, Malesco, Re, Toceno e Villette, la somma di L.63.814.900 (sessantatremilioni ottocentoquattordicimila novecento), pari all' 80% della somma di lire 79.768.625 (settantanovemilioni settecentosessantottomila seicentoventicinque) già introitata per sovracani afferenti alle grandi derivazioni d'acqua ricadenti nella Valdossola, restando per ora accantonata a disposizione dei restanti comuni della provincia di Novara, dei comuni della provincia di Como, del Consorzio dei comuni della provincia di Varese e del comune di Varallo Sesia, provincia di Vercelli, in attesa di eventuali accordi circa le percentuali di ripartizioni, la somma 15.953.725+ 32.786.620 = 48.740.345 risultante dal 20% del gettito dei sovracani afferenti agli impianti situati nella Valdossola e dal 100% del gettito dei sovracani afferenti agli impianti situati fuori di essa.

Roma, li 18 dicembre 1957

Decreto Ministeriale 19/04/1958, n. 989 - Ripartizione provvisoria del sovracanone nel bacino imbrifero montano del Ticino.



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. X
N. 989

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959, recante norme modificative al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933 n. 1775, riguardanti l'economia montana;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7082, integrato con i decreti ministeriali 29 luglio 1955 n. 5763, 8 novembre 1956 n. 5427 e 3 aprile 1957 n. 1082, con il quale fu delimitato, ai sensi della legge anzidetta 27/12/1953 n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, com'è indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

RITENUTO che i Comuni compresi in tutto o in parte dell'anzidetto bacino imbrifero montano, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1° della legge, o rivieraschi di una grande derivazione di acqua per produzione di forza motrice avente opere di presa in tutto o in parte situate nell'anzidetto bacino, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 medesimo, appartengono alle province di Novara, Varese e Como, e un solo Comune, quello di Varallo Sesia, alla provincia di Vercelli;

CHE pertanto a norma del comma quarto dell'art. 1 della citata legge è da ripartire la somma introitata per sovracanoni tra gli aventi diritto;

CONSIDERATO:

- a) che i Comuni della provincia di Varese sono costituiti in Consorzio come da decreti 6 agosto 1955 n. 28312 e 21 marzo 1956 num. 9123 del Prefetto di detta provincia;

- b) che i Comuni della provincia di Como sono costituiti in Consorzio come da decreto 14 ottobre 1957 n. 46553/IV del Prefetto di Como;

- c) che i Comuni della provincia di Novara non si sono costituiti in Consorzio, ma che una parte di essi, e cioè quelli appartenenti alla Val d'Ossola, hanno costituito una comunità di fatto;

VISTO il decreto ministeriale 18 dicembre 1957 n. 4148, con il quale fu:

I – ripartito in via provvisoria come segue il provento dei sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959, fin allora pagati dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice aventi opere di presa nell'ambito del bacino imbrifero montano del Ticino:

a) – ai Comuni della Valdossola, compresi tra essi quelli di Craveggia, Malesco, Re, Toceno e Villette: l'80% dell'ammontare dei sovracanoni afferenti alle grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice ricadenti nella Valdossola;

b) – ai rimanenti Comuni della provincia di Novara, ai Comuni della provincia di Como, ora costituiti in Consorzio, al Consorzio fra i Comuni della provincia di Varese e al Comune di Varallo Sesia, unico Comune della provincia di Vercelli interessato dal bacino imbrifero montano del Ticino: il restante 20% dell'ammontare dei sovracanoni afferenti alle grandi derivazioni d'acqua ricadenti nella Valdossola e il 100% dell'ammontare dei sovracanoni afferenti alle grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice situate fuori della Valdossola;

II – conseguentemente assegnata ai Comuni della Valdossola, compresi fra essi quelli di Craveggia, Malesco, Re, Toceno e Villette, la somma di L. 63.814.900.- (sessantatremilioni ottocentoquattordicimila novecento), pari all'80% della somma di L. 79.768.625.- (settantanovemilioni settecentosessantottomila seicentoventicinque) già allora introitata per sovracanoni afferenti alle grandi derivazioni d'acqua ricadenti nella Valdossola, restando accantonata a disposizione dei restanti Comuni della provincia di Novara, dei Comuni della provincia di Como, ora costituiti in Consorzio, del Consorzio dei Comuni della provincia di Varese e del Comune di Varallo Sesia, provincia di Vercelli, in attesa di eventuali accordi circa le percentuali di

ripartizioni, la somma di L. 15.956.725 + 32.786.620 = 48.740.345 risultante dal 20% del gettito dei sovracani afferenti agli impianti situati nella Valdossola e dal 100% del gettito dei sovracani afferenti agli impianti situati fuori di essa;

CONSIDERATO che in una riunione tenuta in Varese il 5 gennaio 1957 fra il Presidente del Consorzio dei Comuni della provincia di Varese, il Presidente dell'Associazione delle comunità montane della provincia di Como in rappresentanza dei Comuni dell'anzidetta provincia, riuniti ora in Consorzio, e il Sindaco di Gignese, in rappresentanza dei Comuni della provincia di Novara (Ossola esclusa) furono convenute le seguenti percentuali di ripartizione:

- al Consorzio dei Comuni della provincia di Varese 40,497%
- ai Comuni della provincia di Novara (Ossola esclusa) 40,347%
- ai Comuni della provincia di Como, ora riuniti in Consorzio 18,807%
- al Comune di Varallo Sesia (Vercelli) 0,349%

VISTE le seguenti dichiarazioni con le quali gli interessati, confermando o esprimendo l'accettazione dell'accordo 5 gennaio 1957 di Varese, si sono impegnati ad accettare una diversa assegnazione, a titolo di conguaglio, che questo Ministero dovesse decidere in sede di ripartizione definitiva dei fondi introitati, e a restituire le somme assegnate, qualora ciò si rendesse necessario per l'esito dei giudizi in corso relativi alla applicazione della legge 27 dicembre 1953 n. 959:

- 1) n. 43 delibere dei Comuni della provincia di Novara (Ossola esclusa) con le quali fra l'altro i detti Comuni hanno altresì delegato alla riscossione il Sindaco pro tempore di Gignese, il quale provvederà successivamente alla distribuzione dei fondi riscossi secondo un progetto di riparto allegato alle delibere stesse;

- 2) 8 aprile 1957 del Presidente del Consorzio dei Comuni della provincia di Varese;

- 3) 18 giugno 1957 del Sindaco di Varallo Sesia;

- 4) 28 febbraio 1958 del Presidente del Consorzio dei Comuni della provincia di Como;

VISTO il voto 12 dicembre 1956 n. 1770 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

D E C R E T A :

La somma di L. 48.740.345.- (quarantottomilioni settecentoquarantamila trecentoquarantacinque), riservata con l'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 1957 n. 4148 in favore dei Comuni e dei Consorzi interessati dal bacino imbrifero montano del Ticino (esclusa Ossola) è così ripartita:

1) – il 40,497%, cui corrisponde la somma di L. 19.738.377 (diciannovemilioni settecentotrentottomila trecentosettantasette) al Consorzio dei Comuni della provincia di Varese, con versamento al Credito Varesino, con sede in Varese, sul conto n. 3667 intestato al Consorzio anzidetto, giusta richiesta fatta dal Consorzio con lettera 26 gennaio 1957 n. 46;

2) – il 40,347%, cui corrisponde la somma di L. 19.665.267 (diciannovemilioni seicentosessantacinquemila duecentosessantasette), ai Comuni della provincia di Novara (esclusa l'Ossola), esigibile con quietanza del Sindaco pro tempore di Gignese;

3) – il 18,807%, cui corrisponde la somma di L. 9.166.597.- (novemilioni centosessantaseimila cinquecentonovantasette), al Consorzio dei Comuni della provincia di Como, con sede in Porlezza;

4) – lo 0,349%, cui corrisponde la somma di L. 170.104, (centosettantamila centoquattro), al Comune di Varallo Sesia (Vercelli).-

Roma, lì 19 Aprile 1958

Decreto Ministeriale 03/02/1959, n. 132 - Ripartizione definitiva del sovracanone nel bacino imbrifero montano del Ticino.



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. X
N. 132

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959 recante norma modificativa al testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933 n. 1775, riguardanti l'economia montana;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7082 (integrato con i decreti ministeriali 29 luglio 1955 n. 5763, 8 novembre 1956 n. 5427, 3 aprile 1957 n. 1082, 3 maggio 1958 n. 1551 e 15 dicembre 1958 n. 5037) con il quale fu delimitato, ai sensi dell'anzidetta legge, il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, com'è indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e facente parte, integrante del decreto stesso;

RITENUTO che i sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959 afferenti al bacino imbrifero montano del Ticino, devono essere ripartiti tra i sottospecificati enti:

a) - il Consorzio fra i comuni della provincia di Como, avente sede in Porlezza (Como);

b) - i comuni della provincia di Novara indicati nella lettera c) dell'articolo 2 dal decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7082 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955) ai quali devono aggiungersi i Comuni di Colazza, Arola, Germagno, Loreglio, Massiola, Seppiana, Viganella, Bèe, Vignone e Villette di cui ai decreti ministeriali integrativi 29 luglio 1955 n. 5763 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'11 agosto 1955), 8 novembre 1956 n. 5427 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 novembre 1956), 3 aprile 1957 n. 1082 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 18 aprile 1957), e 3 maggio 1958 n. 1551 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 19 maggio 1958);

c) - il Consorzio fra i comuni della provincia di Varese, avente sede presso l'Amministrazione provinciale;

d) - il Comune di Varallo Sesia, unico comune della provincia di Vercelli compreso, in parte, entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino;

VISTI i decreti ministeriali 18 dicembre 1957 n. 4148 e 19 aprile 1958 n. 989 con i quali, in via provvisoria, la prima parte delle somme introitate (L. 112.555.245) fu così ripartita:

1) - l'80% del gettito dei sovracanoni afferente agli impianti ubicati nel territorio della Val d'Ossola ai comuni ossolani (secondo percentuali fra essi concordate);

2) - il 20% del gettito dei sovracanoni afferenti agli impianti ossolani anzidetti e il 100% del gettito dei sovracanoni afferenti agli impianti non ricadenti nella Val d'Ossola a favore di tutti gli altri interessati (secondo percentuali fra essi concordate);

RITENUTO che questo Ministero, a termini di legge, assegnò ai Consorzi e comuni interessati dal bacino imbrifero montano del Ticino il termine di sei mesi, decorrenti dal 20 maggio 1958, per raggiungere e comunicare un accordo definitivo circa il riparto dei sovracanoni, restando inteso che ove tale accordo non fosse stato raggiunto o il termine fosse trascorso infruttuosamente sarebbe stato da questo Ministero ulteriormente provveduto a termini di legge;

CHE il detto accordo non è stato raggiunto;

CHE è pertanto necessario provvedere alla ripartizione definitiva dei sovracanoni fra gli aventi diritto, a norma di legge;

VISTI i vari esposti dei comuni e consorzi interessati, contenenti proposte circa il riparto;

CONSIDERATO che il riparto provvisorio di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1957 n. 4148 e 19 aprile 1958 n. 989, riferentisi ai primi versamenti già effettuati, appare ora giustificato per quell'epoca, ed è da convertire in definitivo;

CHE per le somme successivamente introitate e da introitare, tenuto conto delle finalità della legge 27 dicembre 1953 n. 959, dalle

caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli attraversamenti con linee elettriche, il riparto definitivo deve essere effettuato secondo le percentuali indicate nell'art. 2 del presente decreto;

CONSIDERATO che la somma giacente al 31 dicembre 1958 sul conto corrente intestato a questo Ministero presso la Banca d'Italia, per canoni afferenti al bacino imbrifero montano del Ticino, è di L. 1.022.500.000 (lire un miliardoventiduemilionicinquecentomila), e che può procedersi all'assegnazione di essa in base alle percentuali indicate;

VISTA la lettera 3 novembre 1958 n. 13312 del Sindaco di Domodossola, della provincia di Novara, con allegato le delibere delle Giunte municipali dei sottospecificati trentasette comuni, tutti della provincia di Novara, dalle quali risulta, fra l'altro, che gli stessi comuni hanno delegato il Sindaco di Domodossola pro tempore a riscuotere le quote di sovracanone loro spettanti: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio, Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevola d'Ossola, Crodo, Druogno, Formazza, Macugnaga, Maserà, Malesco, Mergozzo, Montecreste, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone Con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette e Vogogna;

VISTA la lettera 1 dicembre 1958 n. 1940 del Sindaco di Gignese, della provincia di Novara, con allegata quarantuno delibere delle Giunte Municipali o del Consiglio comunale dei sottospecificati comuni, tutti della provincia di Novara, dalle quali, risulta, fra l'altro, che gli stessi comuni hanno delegato il Sindaco, pro tempore, del comune di Gignese a riscuotere la quota del sovracanone loro spettante: Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baveno, Bèe, Brovello-Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spocchia, Cesara, Colazza, Cossogno, Cùrsolo Orasso, Falmenta, Germagno, Ghiffa, Gurro, Intragna, Loreglia, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Massiola, Miazzina, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Pisano, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Valstrona, Verbania e Vignone;

VISTO il voto 19 dicembre 1958 n. 2467 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

DECRETA :

ART.1 - E' convertito in definitivo il riparto di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1957 n. 4148 e 19 aprile 1958 n. 989.

ART.2 - La ripartizione del provento degli ulteriori sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959, dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice aventi opere di presa entro il bacino imbrifero montano del Ticino, è stabilito in via definitiva secondo le percentuali seguenti:

A) Al Consorzio della provincia di Varese	12,515	%
B) Al Consorzio dei comuni della provincia di Como	7,757	%
C) Ai Comuni della provincia di Novara:		
1) Antrona Schieranco	3,43350	%
2) Anzola d'Ossola	0,59850	%
3) Arizzano	0,368848	%
4) Armeno	0,357432	%
5) Arola	0,286986	%
6) Aurano	0,324808	%
7) Baceno	3,59100	%
8) Bannio Anzino	1,11510	%
9) Baveno	0,269276	%
10) Bèe	0,358761	%
11) Beura Cardezza	1,19700	%
12) Bognanco	1,26000	%
13) Brovello Carpugnino	0,404301	%
14) Calasca Castiglione	1,39230	%
15) Cambiasca	0,227451	%
16) Cannero Riviera	0,283994	%
17) Cannobio	0,536746	%
18) Caprezzo	0,260978	%
19) Casale Corte Cerro	0,466934	%
20) Cavaglio Spocchia	0,379844	%
21) Ceppo Morelli	1,44900	%
22) Cesara	0,393869	%
23) Colazza	0,210549	%
24) Cossogno	0,383997	%
25) Craveggia	0,71883	%

26) Crevola d'Ossola	2,53890 %	64) Re	0,69300 %
27) Crodo	3,59100 %	65) San Bernardino Verbano	0,302393 %
28) Cursolo-Orasso	0,352337 %	66) Santa Maria Maggiore	0,83727 %
29) Domodossola	2,77200 %	67) Seppiana	0,69300 %
30) Druogno	0,76104 %	68) Stresa	0,599140 %
31) Falmenta	0,400942 %	69) Trarego Viggiona	0,437191 %
32) Formazza	6,61500 %	70) Toceno	0,46494 %
33) Germagno	0,255997 %	71) Trasquera	1,76400 %
34) Ghiffa	0,301603 %	72) Trontano	0,16991 %
35) Gignese	0,626363 %	73) Valstrona	1,059513 %
36) Gravellona Toce	0,572174 %	74) Vanzone con San Carlo	0,76860 %
37) Gurro	0,274579 %	75) Varzo	2,48850 %
38) Intragna	0,319487 %	76) Verbania	0,512396 %
39) Loreglia	0,370653 %	77) Viganella	0,83475 %
40) Macugnaga	1,57500 %	78) Vignone	0,237545 %
41) Madonna del Sasso	0,383259 %	79) Villadossola	2,53890 %
42) Malesco	0,76860 %	80) Villetta	0,41381 %
43) Masera	1,22850 %	81) Vogogna	<u>0,94500 %</u>
44) Massino Visconti	0,251682 %	Totale provincia di Novara	79,57700 %
45) Massiola	0,254047 %	D) Al Comune di Varallo Sesia (Vercelli)	0,151 %
46) Mergozzo	0,78750 %		
47) Miazzina	0,303947 %		
48) Montescheno	0,70875 %		
49) Montecrestese	2,76570 %		
50) Nebbiuno	0,456469 %		
51) Nonio	0,321906 %		
52) Oggebbio	0,323125 %		
53) Omegna	0,826963 %		
54) Ornavasso	1,57500 %		
55) Pallanzeno	0,81900 %		
56) Piedimulera	0,75600 %		
57) Pieve Vergonte	1,44900 %		
58) Pisano	0,218732 %		
59) Premeno	0,504296 %		
60) Premia	5,10300 %		
61) Premosello	0,81900 %		
62) Quarna Sopra	0,252948 %		
63) Quarna Sotto	0,342539 %		

ART.3) E' conseguentemente assegnata ai comuni ed ai Consorzi interessati dal bacino imbrifero montano del Ticino la somma di L. 1.022.500.000 giacente presso il conto corrente della Banca d'Italia al 31 dicembre 1958, ripartita, in base alle percentuali suindicate, nella seguente misura:

1) Al Consorzio dei comuni della Provincia di Varese L.127.965.875 (centoventisettemilioneinovecentosessantacinquemil aottocentotantacinque) pari al 12,515 %;

2) Al Consorzio dei Comuni della provincia di Como L.79.315.325 (settantanovemilioneitrecentoquindicimilatrecentove nticinque) pari al 7,757 %;

3) Al Sindaco di Domodossola delegato a riscuotere, come è detto nelle premesse, da altri 37 comuni della provincia di Novara: L. 644.175.000 (seicentoquarantaquattromilioneicentotantacinque mila) pari al 63%;

4) Al Sindaco di Gignese, delegato a riscuotere, come è detto nelle premesse, da altri 41

comuni della provincia di Novara: L.163.649.346
(centosessantatremilioni
seicentoquarantanovemilatrecentoquarantasei) pari
al 16,004826%;

5) al Comune di Gravellona Toce (Novara):
L. 5.850.479
(cinquemilioniottocentocinquantamilaquattrocentos
ettantanove) pari al 0,572174%;

6) Al Comune di Varallo Sesia (Vercelli):
L.1.543.975
(unmilionequattrocentoquarantatremilanovecentoset
tantacinque) pari al 0,151%.

Roma, lì 3 febbraio 1959

Decreto Ministeriale 20/11/1974, n. 1109 - *A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1959 n. 132 e del decreto ministeriale 10 marzo 1960 n. 608, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Ticino.*



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

Div. X
N. 1109

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n° 7082 (integrato con i decreti ministeriali 29 luglio 1955 n° 5763, 8 novembre 1956 n° 5427, 3 aprile 1957 n° 1082, 3 maggio 1958 e 15 dicembre 1958 n° 5037) con il quale venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n° 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del TICINO, come indicato nella corografia 1:100.000 facente parte dello stesso decreto;

VISTI i decreti ministeriali 3 febbraio 1959 n° 132 e 10 marzo 1960 n° 608, con i quali furono fissate, a norma dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n° 959 le percentuali di ripartizione tra il Consorzio dei Comuni della provincia di Varese, il Consorzio dei Comuni della provincia di Como, i Comuni della provincia di Novara ed il Comune di Varallo Sesia in provincia di Vercelli, tutti interessati al suddetto bacino imbrifero montano, del provento dei sovracanoni di cui alla stessa legge, relativi alle grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice aventi le opere di presa, in tutto o in parte, in tale bacino;

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 1973 n° 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n° 56 del 1 marzo 1973 (integrato con decreto ministeriale 22 marzo 1973 n° 299), con il quale, a modifica ed integrazione del sopra richiamato D.M. 14 dicembre 1954 n° 7082, è stato delimitato il bacino imbrifero montano del TICINO come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, con la modifica del perimetro del suddetto bacino imbrifero montano, ai Comuni già inclusi con l'originaria delimitazione sono stati aggiunti altri Comuni che ne erano

rimasti esclusi e che inoltre si sono verificate variazioni nelle potenze nominali medie di concessione delle centrali elettriche soggette all'onere del sovracanone e sono entrati in funzione nuovi impianti idroelettrici;

CHE i Comuni della provincia di Novara interessati al bacino imbrifero montano del Ticino non si sono ancora costituiti in Consorzio provinciale;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario procedere alla revisione delle quote percentuali di ripartizione del provento dei sovracanoni fissate con i sopramenzionati decreti 3 febbraio 1959 n. 132 e 10 marzo 1960 n. 608;

CHE sono da fissare distinte percentuali di ripartizione, tra gli aventi diritto, a norma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1953 n. 959, del provento di £. 200.000.000, a titolo di conguaglio, di sovracanoni; relativi al periodo dal 15 gennaio 1954 (data di entrata in vigore della citata legge al 13 gennaio 1973 (data del menzionato decreto di modifica del perimetro del bacino imbrifero del Ticino) e del provento di ulteriori sovracanoni introitati o da introitare;

RITENUTO che a tale scopo si provvede, giusta il dispositivo del presente decreto, tenuto conto delle finalità della cennata legge, delle caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli attraversamenti con linee elettriche;

CONSIDERATO, giusta le premesse del sopra richiamato decreto ministeriale 3 febbraio 1959 n. 132, che trentasette Comuni della provincia di Novara in Val d'Ossola con rispettive delibere delle Giunte municipali hanno delegato il sindaco pro-tempore del Comune di Domodossola a riscuotere le quote di sovracanone loro spettanti e che quarantuno Comuni della stessa provincia di Novara, in zona Cusio Verbano, con rispettive delibere delle Giunte municipali o del Consiglio comunale hanno delegato il Sindaco pro-tempore del Comune di Gignese a riscuotere le quote di sovracanone ad essi spettanti;

VISTO il voto 18 luglio 1974 n. 368 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

D E C R E T A

Art. 1) - A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1959 n. 132 e del decreto ministeriale 10 marzo 1960 n. 608, di cui alle premesse, la ripartizione dei sovracanonici previsti dalla legge 27 dicembre 1953 n. 959 per le grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice aventi opere di presa entro il bacino imbrifero montano del Ticino, è stabilito secondo le seguenti percentuali:

a) a titolo di conguaglio, il provento di £. 200.000.000 di sovracanonici relativi al periodo dal 15 gennaio 1954 al 13 gennaio 1973:

I) Al Consorzio dei Comuni interessati dal Bacino Imbrifero Montano del Ticino con sede in Via Staurengi 31 - Varese 5.506.000 %

II) Al Consorzio dei Comuni interessati dal Bacino Imbrifero o Montano del Ticino con sede presso il Municipio di PORLEZZA (Como)

3.102800 %

III) Ai seguenti Comuni della Provincia di Novara che hanno delegato a riscuotere il Sindaco del Comune di DOMODOSSOLA:

1) ANTRONA SCHIERANCO	1,721000 %
2) ANZOLA D'OSSOLA	0,299860 %
3) BACENO	1,799807 %
4) BANNIO ANZINO	0,558843 %
5) BEURA CARDEZZA	0,600045 %
6) BOGNANCO	0,539878 %
7) CALASCA CASTIGLIONE	0,697817 %
8) CEPPO MORELLI	0,726268 %
9) CRAVEGGIA	0,360355 %
10) CREVOLA D'OSSOLA	27,835125 %
11) CRODO	1,799807 %
12) DOMODOSSOLA	1,480982 %
13) DRUOGNO	0,381283 %
14) FORMAZZA	3,315780 %
15) MACUGNAGA	0,789377 %
16) MALESCO	0,385208 %
17) MASERA	0,615740 %
18) MERGOZZO	0,394690 %

19) MONTESCHENO	0,355123 %
20) MONTECRESTESE	1,386152 %
21) ORNAVASSO	0,789377 %
22) PALLANZENO	0,410385 %
23) PIEDIMULERA	0,378993 %
24) PIEVE VERGONTE	0,726268 %
25) PREMIA	2,557467 %
26) PREMOSELLO	0,410385 %
27) RE	0,347275 %
28) SANTA MARIA MAGGIORE	0,419543 %
29) SEPPIANA	0,347275 %
30) TOCENO	0,233150 %
31) TRASQUERA	0,884207 %
32) TRONTANO	0,586310 %
33) VARZO	27,809617 %
34) VANZONE CON SAN CARLO	0,385205 %
35) VIGANELLA	0,418233 %
36) VILLADOSSOLA	1,272357 %
37) VILLETTE	0,207318 %
38) VOGOGNA	<u>0,473495 %</u>
Totale zona Ossola	<u>84,700000 %</u>

IV - Ai seguenti Comuni della Provincia di Novara che hanno delegato a riscuotere il Sindaco del Comune di Gignese:

1) ARIZZANO	0,143393 %
2) ARMENO	0,142972 %
3) AROLA	0,114795 %
4) AURANO	0,129923 %
5) BAVENO	0,107710 %
6) BEE	0,143505 %
7) BROVELLO CARPUGNINO	0,161720 %
8) CAMBIASCA	0,086835 %
9) CANNERO RIVIERA	0,113598 %
10) CANNOBIO	0,214697 %
11) CAPREZZO	0,100245 %
12) CASALE CORTE CERRO	0,182627 %
13) CAVAGLIO SPOCCIA	0,151938 %

14) CESARA	0,153402 %
15) COLAZZA	0,084220 %
16) COSSOGNO	0,149452 %
17) CURSOLO ORASSO	0,140935 %
18) FALMENTA	0,160377 %
19) GERMAGNO	0,098253 %
20) GHIFFA	0,120643 %
21) GIGNESE	0,246400 %
22) GURRO	0,109833 %
23) INTRAGNA	0,123650 %
24) LOREGLIA	0,144115 %
25) MADONNA DEL SASSO	0,153302 %
26) MASSINO VISCONTI	0,100673 %
27) MASSIOLA	0,136857 %
28) MIAZZINA	0,117433 %
29) NEBBIUNO	0,182587 %
30) NONIO	0,164000 %
31) OGGEBBIO	0,129250 %
32) OMEGNA	0,326640 %
33) PISANO	0,087493 %
34) PREMENO	0,197572 %
35) QUARNA SOPRA	0,101180 %
36) QUARNA SOTTO	0,132870 %
37) SAN BERNARDINO VERBANO	0,116813 %
38) STRESA	0,239655 %
39) TRAREGO VIGGIONA	0,174877 %
40) VALSTRONA	0,419660 %
41) VERBANIA	0,200812 %
42) VIGNONE	<u>0,095018 %</u>
Totale zona Cusio Verbano	<u>6,401930 %</u>
V) - Al Comune di GRAVELLONA TOCE (Novara)	<u>0,228870 %</u>
VI) - Al Comune di VARALLO SESIA (Vercelli)	<u>0,060400 %</u>
TOTALE GENERALE	<u>100,000000 %</u>

b) il provento degli ulteriori sovracanonici introitati e da introitare:

I) Al Consorzio dei Comuni interessati dal Bacino Imbrifero Montano del Ticino con sede in Via Staurenghi 31 - VARESE 12,515000 %

II) Al Consorzio dei Comuni interessati dal Bacino Imbrifero Montano del Ticino con sede presso il Municipio di PORLEZZA (Como) 7,757000 %

III) Ai seguenti Comuni della Provincia di Novara che hanno delegato a riscuotere il Sindaco del Comune di Domodossola

1) ANTRONA SCHIERANCO	3,315690 %
2) ANZOLA D'OSSOLA	0,577710 %
3) BACENO	3,467520 %
4) BANNIO ANZINO	1,076670 %
5) BEURA CARDEZZA	1,156050 %
6) BOGNANCO	1,040130 %
7) CALASCA CASTIGLIONE	1,344420 %
8) CEPPO MORELLI	1,399230 %
9) CRAVEGGIA	0,694260 %
10) CREVOLA D'OSSOLA	3,535560 %
11) CRODO	3,467520 %
12) DOMODOSSOLA	2,853270 %
13) DRUOGNO	0,734580 %
14) FORMAZZA	6,388200 %
15) MACUGNAGA	1,520820 %
16) MALESCO	0,742140 %
17) MASERA	1,186290 %
18) MERGOZZO	0,760410 %
19) MONTESCHENO	0,684180 %
20) MONTECRESTESE	2,670570 %
21) ORNAVASSO	1,520820 %
22) PALLANZENO	0,790650 %
23) PIEDIMULERA	0,730170 %
24) PIEVE VERGONTE	1,399230 %
25) PREMIA	4,927230 %
26) PREMOSELLO	0,790650 %
27) RE	0,669060 %
28) SANTA MARIA MAGGIORE	0,808290 %

29) SEPPIANA	0,669060 %	19) GERMAGNO	0,245633 %
30) TOCENO	0,449190 %	20) GHIFFA	0,301603 %
31) TRASQUERA	1,703520 %	21) GIGNESE	0,615999 %
32) TRONTANO	1,129590 %	22) GURRO	0,274579 %
33) VANZONE CON SAN CARLO	0,742140 %	23) INTRAGNA	0,309123 %
34) VARZO	3,486420 %	24) LOREGLIA	0,360289 %
35) VIGANELLA	0,805770 %	25) MADONNA DEL SASSO	0,383259 %
36) VILLADOSSOLA	2,451330 %	26) MASSINO VISCONTI	0,251682 %
37) VILLETTE	0,399420 %	27) MASSIOLA	0,342141 %
38) VOGOGNA	<u>0,912240 %</u>	28) MIAZZINA	0,293583 %
	<u>63,000000 %</u>	29) NEBBIUNO	0,456469 %
IV) Ai seguenti Comuni della Provincia di Novara che hanno delegato a riscuote il Sindaco del Comune di Gignese:		30) NONIO	0,410000 %
1) ARIZZANO	0,358484 %	31) OGGEBBIO	0,323125 %
2) ARMENO	0,357432 %	32) OMEGNA	0,816599 %
3) AROLA	0,286986 %	33) PISANO	0,218732 %
4) AUSANO	0,324808 %	34) PREMENO	0,493932 %
5) BAVENO	0,269276 %	35) QUARNA SOPRA	0,252948 %
6) BEE	0,358761 %	36) QUARNA SOTTO	0,332175 %
7) BROVELLO CARPUGNINO	0,404301 %	37) SAN BERNARDINO VERBANO	0,292029 %
8) CAMBIASCA	0,217087 %	38) STRESA	0,599140 %
9) CANNERO RIVIERA	0,283994 %	39) TRAREGO VIGGIONA	0,437191 %
10) CANNOBIO	0,536746 %	40) VALSTRONA	1,049149 %
11) CAPREZZO	0,250614 %	41) VERBANIA	0,502032 %
12) CASALE CORTE CERRO	0,456570 %	42) VIGNONE	<u>0,237545 %</u>
13) CAVAGLIO SPOCCIA	0,379844 %	Totale zona Cusio Verbano	<u>16,004826 %</u>
14) CESARA	0,383505 %	V) Al Comune di GRAVELLONA TOCE (Novara)	<u>0,572174 %</u>
15) COLAZZA	0,210549 %	VI) Al Comune di VARALLO SESIA (Vercelli)	<u>0,151000 %</u>
16) COSSOGNO	0,373633 %	TOTALE GENERALE	100,000000 %
17) CORSOLO ORASSO	0,352337 %		
18) FALMENTA	0,400942 %		

Roma, 20.11.1974